Gabriele Massimiliano Ragusa

Tra metodi e modelli. Lezioni di diritto civile di Giacomo Venezian: il corso biennale delle Successioni (1897-99)

Between methods and models. Civil law lessons by Giacomo Venezian: the two-year course of Successions (1897-99)

SOMMARIO: 1. Il «contributo gagliardo» della scienza giuridica italiana - 2. Giacomo Venezian alla Regia Università di Messina (1895-1899) - 3. Perché la disciplina delle successioni? - 4.1 Argomenti e contenuti del corso monografico - 4.2 In particolare: la «scabrosa controversia sull'art. 890» - 5. Per una riflessione conclusiva: l'impurità del metodo.

ABSTRACT: In the post-unification period, the dimension of Italian legal science was made up of new ferments aimed at applying methods and researching the role of the jurist in the social crisis of the last decades of the nineteenth century. Giacomo Venezian's civil law lessons represent an opportunity to investigate, through the choice of the discipline of successions, the methodological approach used in explaining the matter. Furthermore, the course offers the occasion to reflect on some issues that engaged legal theorists and practitioners in university classrooms and in the courts immediately after the enactment of the Italian civil code. In this regard, the subject of the two-year course of lessons constitutes a synthesis of the scientific debate on the interpretation to be assigned to those legislative changes introduced by the code of 1865.

KEYWORDS: Giacomo Venezian, Legal science, Succession law, Giuseppe Buniva, Antonio Fulci.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

1. *Il «contributo gagliardo»*[1] *della scienza giuridica italiana*

Le incursioni singolari di un 'coraggioso giurista', che sviluppò l'analisi verso orizzonti nuovi con riflessioni storico-economiche e con lo studio della giurisprudenza inglese e americana, esprimono l'operosità scientifica dei decenni tra la fine del secolo XIX e l'inizio del successivo, ci riferiamo a Giacomo Venezian[2]. Nel panorama dell'Italia post-unitaria i lavori di questo civilista, interprete della complessità coeva, rappresentano un segno indelebile dei nuovi equilibri,

[1] In A. Rocco, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», IX (1911), I, p. 293.

[2] Paolo Grossi ha dedicato numerose pagine al pensiero scientifico di Giacomo Venezian, auspicando, nel 1977, una «ricostruzione storicamente attendibile» dell'opera del civilista, e notando inoltre come gli studi condotti avevano avuto carattere sommario e retorico, senza offrire un apporto giuridico significativo, cfr. P. Grossi, Un *altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977, p. 214. V. inoltre P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000; Id., *Venezian, Giacomo*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletti (curr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna 2013, pp. 2029-2032; Id., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, II, Milano 2014, p. 303 ss.; Id., *Il diritto civile in Italia fra moderno e posmoderno. Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico*, Milano 2021, pp. 21-23. Si noti, tuttavia, come nel corso dei decenni è cresciuto l'interesse sulla figura del giurista triestino, si vedano: G. Cianferotti, *Giuristi e mondo accademico di fronte all'impresa di Tripoli*, Milano 1984, pp. 55-59; G. Cazzetta, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano 1991; G. Martina, S.J. - E. Capizzano, *Giacomo Venezian*, Collana 'I Maestri' della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino, Camerino 1992; E. Capizzano, *Giacomo Venezian, civilista e agrarista*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XI-XII (1992), pp. 954-995; E. Fusar Poli, *«La causa della conservazione del bello». Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artisitco italiano nel secondo Ottocento*, Milano 2006, ai nostri fini pp. 107 e 130; G. Pace Gravina, *La Rinascita dell'Ateneo Messinese e della Facoltà di Giurisprudenza (1908-1920)*, in Id. (cur.), *La Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università degli Studi di Messina (1908-1946)*, Messina 2009, pp. 17-41; A. Cappuccio, *Dalle università del sapere all'università della scienza: la formazione del giurista siciliano nel secolo XIX*, in G. Pace Gravina (cur.), *Il "giureconsulto della politica". Angelo Majorana e l'indirizzo sociologico del Diritto pubblico*, Macerata 2011, pp. 127-159; G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino 2012, pp. 55-57, 210, 243; S. Solimano, *Tendenze della civilistica postunitaria*, in P. Cappellini - P. Costa - M. Fioravanti - B. Sordi, B. (curr.), *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012, pp. 381-388; I. Birocchi, *Il giurista intellettuale e il regime*, in I. Birocchi e L. Loschiavo (curr.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, pp. 9-61; I. Birocchi, *Venezian, Giacomo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XCVIII, Roma 2020, pp. 535-538.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

come anche una risposta ai quesiti del diritto vivente ancorato, in quel torno di anni, alle importanti mutuazioni della società che – per il giurista triestino – non potevano tralasciare la valutazione oggettiva delle situazioni giuridiche. Si pensi alla nota prolusione camerte sulle *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*[3] oppure alle considerazioni fondamentali in tema di responsabilità extracontrattuale[4] ed ancora alle aperture verso il diritto anglosassone[5].

A tal proposito, sono state dedicate numerose pagine al fermento e alla inquietudine che interessarono la civilistica nel periodo compreso tra l'unificazione nazionale ed i primi decenni del Novecento, anche se, come è stato constatato, tale chiave di lettura accomuna tutta la scienza del diritto[6]. Ecco, allora, farsi strada la vivacità intellettuale espressa nelle prolusioni accademiche che

[3] In G. Venezian, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia. Discorso letto il giorno 20 novembre 1887 per l'inaugurazione degli studi nella Università di Camerino*, adesso in *Le prolusioni dei civilisti. I (1873-1899)*, Napoli 2012, pp. 371-404. Sul contenuto della prolusione di Venezian v. P. Grossi, *Le 'prolusioni' dei civilisti e la loro valenza progettuale nella storia della cultura giuridica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XLI (2012), p. 404.

[4] Cfr. G. Santoro Passarelli, *Il diritto del lavoro di Francesco Carnelutti*, in «Giustizia Civile. Rivista giuridica trimestrale», IV (2016), p. 704.

[5] Si veda B. Dusi, *L'opera scientifica di Giacomo Venezian e Gian Pietro Chironi*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XX (1922), I, pp. 4 e 7. Cfr. inoltre P. Grossi, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano 2002, p. 39; S. Solimano, *Tendenze della civilistica postunitaria*, cit., p. 387.

[6] Cfr. N. Irti, *Inquietudini della dottrina civilistica*, in Id., *Scuole e figure del diritto civile*, II ed., Milano 2002; M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita,* in A. Schiavone (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, pp. 147-232; P. Costa, *L'interpretazione della legge: François Gény e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XX (1991), p. 395 ss.; P. Grossi, *Itinerarii dell'assolutismo giuridico. Saldezze e incrinature nelle «parti generali» di Chironi, Coviello e Ferrara*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVII (1998), pp. 169-227; M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, ora pubblicato in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, Milano 2009, pp. 591-670; M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, I-II, Milano 2001; F. Colao, *L'«idea di nazione» nei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXX (2001), pp. 255-360; M. Meccarelli, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XL (2011), pp. 721-745; G. Pace Gravina, *Angelo Majorana: per una fisiologia del Diritto pubblico*, in Id. (cur.), *Il "giureconsulto della politica"*, cit., pp. 95-125; L. Lacchè, *Sulla vocazione del giurista italiano. Scienza giuridica, canone eclettico e Italian style tra '800 e '900*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», VI (2015), pp. 233-268; P. Schirò, *From the school of legal socialism to the social jurist movement in Europe: the misguided label of Juristen-Sozialismus in Germany, France and Italy*, in «Historia et Ius», 18 (2020) - paper 18, pp. 1-22.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

rappresentarono, spesso, il prodromo di un maggiore interesse a talune questioni[7].

Gli scritti esprimevano sicuramente il metodo dei civilisti se proteso verso il modello esegetico piuttosto che l'altro sistematico, ai quali si accostava un ulteriore orizzonte costituito dai corsi universitari e dagli interventi accademici attraverso una duplice articolazione sia didattica, cioè modellata dai docenti nella trattazione della materia, sia tangibile (o meglio concreta) che rifletteva le provocazioni contemporanee. D'altra parte, l'unità giuridica italiana, rafforzata dalla dottrina, era compiuta anche grazie a quella dimensione dell'insegnamento universitario che ritraeva l'effettività del panorama nazionale, permeato da quesiti come «la domanda sul 'chi siamo', la ricerca di un filo rosso perduto, del ciò che manca per trovare il senso del 'dove stiamo andando'»[8].

Per tale ragione le lezioni – dettate dai maestri e poligrafate dagli studenti – offrono l'occasione di intrecciare le due circostanze che qualificavano tale momento, ovverosia la ricezione e la elaborazione[9]. È proprio muovendo da tali considerazioni che il presente saggio indaga la dimensione di Giacomo Venezian durante il periodo di insegnamento presso la Regia Università degli studi

[7] Cfr. P. Alvazzi del Frate - D. Di Cecca, *Droit et méthodologie. Les 'prolusioni accademiche' en Italie au XIXe siècle*, in «Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique», XXXI (2011), pp. 117-138. Si vedano inoltre: I. Porciani (cur.), *L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, Napoli 1994; A. Romano (cur.), *Le prolusioni accademiche dell'Università degli studi di Messina (1838-1933)*, Messina 1997. Sul punto si considerino anche le riflessioni di Vincenzo Simoncelli espresse nella prolusione *Le presenti difficoltà della scienza del diritto civile (Discorso per l'inaugurazione degli studi nell'Università di Camerino – 17 novembre 1889)*, ora in V. Simoncelli, *Scritti giuridici. Raccolti, ordinati, curati da Domenico Simoncelli con Prefazione di Arrigo Solmi*, Roma 1938, I, p. 419. Un altro esempio è offerto da *Le cause intrinseche della universalità del diritto romano. Prolusione al corso d'Istituzioni di diritto romano nell'Università di Padova* di Biagio Brugi in ordine alla «sintonia tra diritto e realtà»: cfr. M. Meccarelli, *Un senso moderno di legalità. Il diritto e la sua evoluzione nel pensiero di Biagio Brugi*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXX (2001), p. 369.

[8] Ivi, p. 363.

[9] In tal senso v. A. Errera, *Il «Movimento giuridico di un popolo». Nino Tamassia e l'insegnamento della Storia del diritto nell'anno accademico 1899-1900*, Napoli 2021. Cfr. pure: M. Galfré, *Il lungo Ottocento dell'Università nell'Italia unita*, in «Contemporanea, Rivista di storia dell'800 e del '900», II (2002), pp. 401-408; A. Cappuccio, *Dalle università del sapere all'università della scienza*, cit., pp. 127-159; G. Cazzetta, *Prolusioni, prelezioni, discorsi. L'identità nazionale nella retorica dei giuristi*, in Id. (cur.), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna 2013, pp. 11-29; P. Costa, *Un diritto italiano? Il discorso giuridico nella formazione dello Stato nazionale*, Ivi, pp. 163-181; M. Rosboch, *«Col senno civile e colla forte moderazione». Su alcune prolusioni giuridiche nell'Ateneo torinese fino all'Unità*, Ivi, pp. 71-84; V. Calabrò, *Istituzioni universitarie e insegnamento del diritto in Sicilia (1767-1885)*, Milano 2022.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

di Messina[10].

2. *Giacomo Venezian alla Regia Università di Messina (1895-1899)*

Nel 1882 con la scomparsa di Antonio Fulci[11] – incaricato dell'insegnamento ininterrottamente dal 1868[12] – si avviava per la cattedra di diritto civile della Facoltà di giurisprudenza messinese una fase incostante, con l'avvicendamento di importanti giuristi che, tuttavia, per ragioni differenti avrebbero lasciato nuovamente il posto vacante: si pensi ad Enrico Cimbali, Francesco De Cola Proto, Giovanni Cesareo Consolo e Vittore Vitali[13].

Soltanto il 7 marzo 1895 la *Gazzetta di Messina* annunciava che la Commissione ad unanimità di voti aveva dichiarato «primo eleggibile alla cattedra di diritto civile il prof. Venezian, dell'Università di Macerata»[14]. Era stata la prospettiva innovativa del lavoro sul *Danno e risarcimento*[15] a dimostrare la seria

[10] Sull'Università di Messina, in particolare tra Otto e Novecento, si vedano: D. Novarese, *Da Accademia ad Università. La rifondazione ottocentesca dell'Ateneo messinese*, in I. Porciani - M. Moretti - I. Birocchi - D. Novarese - G. Fois - L. Pepe, *Le Università minori in Italia nel XIX secolo*, Sassari 1993, pp. 59-79; A. Romano, *Studi e cultura nella Messina del primo Novecento*, in Id. (cur.), *Studi e diritto nell'area mediterranea in età moderna*, Soveria Mannelli 1993, pp. 13-14.

[11] Si considerino anche le numerose iniziative editoriali di cui fu promotore il giurista messinese, basti ricordare il progetto delle riviste *La Temi Zanclea* e *La Bilancia*, e l'impegno nelle attività legate agli insegnamenti di diritto tenuti privatamente: si rinvia a V. Calabrò, *Università e scuole private di diritto nella Sicilia dell'Ottocento. In margine ad una documentazione archivistica*, in «Annali di storia delle università italiane», V (2001), p. 205; A. Cappuccio, *Antonio Fulci*, in G. Pace Gravina (cur.), *Avvocati a Messina. Giuristi tra foro e cattedra nell'età della codificazione*, Messina 2007, pp. 101–114; A. Cappuccio, *«La Toga, uguale per tutti». Potere giudiziario e professioni forensi in Sicilia nella transizione tra Antico Regime e Restaurazione (1812-1848)*, Bologna 2018, pp. 216, 240.

[12] V. *Annuario della Regia Università di Messina – 1902-1903 – (Anno CCCLIII)*, Messina 1903, pp. 343-344; *Annuario della Università di Messina. Anno accademico 1879-1880*, Messina 1880, pp. 41-42.

[13] Per un approfondimento sulla Facoltà peloritana si veda il volume curato da Giacomo Pace Gravina: *La Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università di Messina (1908-1946)*, Messina 2009. Sull'organizzazione nel corso dell'Ottocento di lezioni tenute privatamente dai più noti avvocati, aggiungendosi e completando i programmi didattici degli *Studia* dell'Isola, v. G. Pace Gravina, *Per una antropologia dell'avvocato siciliano dell'Ottocento*, in F. Migliorino - G. Pace Gravina (curr.), *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, Bologna 2013, pp. 15-63.

[14] V. *In memoria di Giacomo Venezian (A cura del comitato messinese della "Dante Alighieri"), con prefazione di Felice Felicioni*, Messina 1934, p. 10. Sul punto cfr. G. Pace Gravina, *La rinascita dell'Ateneo messinese*, cit., p. 25.

[15] Cfr. A. Rocco, *Il Nazionalista*, in *In memoria di Giacomo Venezian*, cit., p. 56; E. Capizzano,

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

preparazione scientifica del civilista che nell'autunno del 1895 inaugurava i corsi messinesi con una *Prelezione su 'Le finzioni giuridiche'* ed iniziava così un periodo che l'avrebbe impegnato nella vita accademica peloritana, in un momento davvero fecondo per l'Ateneo poiché la presenza di figure come Gino Segrè, Alfredo Ascoli, Angelo Sraffa[16] e Giovanni Pascoli[17] aveva prodotto nella Città una certa vivacità intellettuale[18].

Sulla base di queste premesse ci faremo guidare da una delle copie litografate delle *Lezioni di diritto civile* – collocata nel fondo De Cola Proto della Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo peloritano[19] – al fine di presentare una lettura diretta ad evidenziare un quadro della transizione complessa nel quale furono dettate le dispense, cioè la dimensione della scienza giuridica post-unitaria, ed altresì per comprendere il percorso intellettuale eletto dal docente per spiegare agli studenti del corso monografico la disciplina delle *Successioni*[20].

Giacomo Venezian, civilista e agrarista, cit., p. 965; G. Cazzetta, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico*, cit., pp. 265 ss.; Id., *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., p. 210.

[16] Cfr. G. Pace Gravina, *La rinascita dell'Ateneo messinese*, cit., pp. 24-25; A. Monti, *Angelo Sraffa: Un 'antiteorico' del diritto*, Milano 2011, pp. 16-18.

[17] Cfr. *Commemorazione di Giacomo Venezian letta nell'Aula magna della R. Università di Bologna il 9 gennaio 1919 dal Prof. Giuseppe Brini*, Bologna 1919; C. Latini, *Dei progressi del diritto civile in Italia. Una causa celebre sui versi di Giovanni Pascoli e l'emersione del diritto d'autore*, in «Quaderni degli Annali della Facoltà dell'Università di Camerino», II (2016), pp. 15-31.

[18] Cfr. G. Moschella, *Le Università di Errico Presutti: gli anni nell'Ateneo di Messina (1909-1913*), in «Nomos. Le attualità del diritto», I (2022), p. 1-7.

[19] La copia litografata delle *Lezioni* sulle successioni (1897-99) faceva parte della biblioteca appartenuta al docente Francesco De Cola Proto. In seguito all'acquisizione, è oggi custodita presso la Biblioteca dell'ex Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica della Facoltà di Giurisprudenza di Messina. Si consideri, inoltre, che nel medesimo *Fondo* sono presenti le numerose testimonianze epistolari che accompagnavano l'omaggio dei contributi scientifici degli studiosi, tra cui quelle di Giacomo Venezian: sul punto v. A. Cappuccio, *Dalle università del sapere all'università della scienza*, cit., p. 132 (in nota).

[20] Per una lettura storico-giuridica della disciplina delle successioni si rinvia a: G. Vismara, *Famiglia e successioni nella storia del diritto*, Roma 1970; E. Mongiano, *Patrimonio e affetti. La successione legittima nell'età dei codici*, Torino 1999; A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994, pp. 29-30, pp. 42-49; M.G. di Renzo Villata, *Persone e famiglia (diritto medievale e moderno)*, in *Digesto IV (discipline privatistiche)*, Torino 1995, pp. 457-527; G. Chiodi, *Orgoglio proprietario e pregiudizio legalistico. Vincoli successori e interpretazione della legge nella Lombardia napoleonica*, in A. Padoa Schioppa – M.G. di Renzo Villata - G.P. Massetto (curr.), *Amicitiae pignus, Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, Milano 2003; Id., *Sempre più uguali. I diritti successori del coniuge e dei figli naturali a 70 anni dal Codice civile*, Milano 2013; M.G. di Renzo Villata (cur.), *Succession law. Practice and Society in Europe across the Centuries*, Cham

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

È proprio un volume unico a racchiudere *Le lezioni di diritto civile dettate dal Chiarissimo Professore Giacomo Venezian nella Regia Università di Messina* per gli anni 1897-1898 e 1898-1899, separate da due frontespizi accuratamente tratteggiati e dallo stile assolutamente diverso. Il primo, con un ordine lineare ed asciutto, indica i nomi degli studenti che redassero le dispense, Giulio Basile e Antonino Runci, e la materia con la precisazione «Parte I». Il secondo, con tratto più ricercato, è invece incorniciato elegantemente da motivi floreali e foglie d'acanto, sormontato da due volatili e da un mezzo busto d'epoca romana: questa «Parte II» (Fig. 1) fu redatta dal solo Basile che trascrisse le dispense per due anni accademici in ragione della ripartizione biennale che distingueva il corso monografico, riservato all'approfondimento su una sezione del codice, rispetto a quello istituzionale di un solo anno[21].

L'esposizione acquisisce un significato ed una valenza plurima poiché, oltre a costituire una attestazione del programma offerto dal docente ai corsisti messinesi, dischiude numerose prospettive di analisi rispetto alla scelta del tema, al metodo ed allo schema seguito nell'esaminare le questioni di diritto. Ciò rappresenta dunque una opportunità preziosa per considerare il pensiero di Venezian nell'impegno didattico e accademico, con l'obiettivo di cogliere le consonanze e le differenze rispetto all'approccio adottato nelle pubblicazioni, segnato fra l'altro da significative innovazioni metodologiche così come ha già evidenziato la storiografia giuridica[22]. Infine, è necessario notare che riguardo al periodo messinese vi sono ulteriori testimonianze formate dal corso su *Trascrizioni, privilegi ed ipoteche* dettato per l'anno accademico 1895-96, ed ancora *Delle obbligazioni* (a.a. 1896-97), e dalle *Lezioni di legislazione rurale* (a.a.1898-99)[23], ed ugualmente numerose sono le raccolte che riguardano altri Atenei[24], secondo il

2018; S. Feci, *L'esclusione delle donne dalla successione ereditaria in Italia tra medioevo ed età moderna: una questione aperta*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XCI/1 (2018), pp. 149-181; S. Solimano, *'Il buon ordine delle private famiglie'. Donazioni e successioni nell'Italia napoleonica*, Napoli 2021.

[21] Cfr. V. Scalisi, *I professori del genere civilistico istituzionale a Messina. Dalla tragedia del terremoto al secondo conflitto mondiale*, in G. Pace Gravina (cur.), *La Facoltà di Giurisprudenza*, cit., p. 123.

[22] Cfr. G. Cazzetta, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico*, cit., pp. 265 ss.; P. Grossi, *Le 'prolusioni' dei civilisti*, cit., p. 400; S. Solimano, *Tendenze della civilistica postunitaria*, cit., p. 387.

[23] Cfr. N. Irti, *Le due scuole di diritto agrario*, in «Rivista di diritto agrario», I (1973), pp. 3-55; E. Capizzano, *Giacomo Venezian, civilista e agrarista*, cit., p. 987.

[24] Si pensi, ad esempio, che la *Legislazione rurale* costituì l'argomento del corso di lezioni tenute da Giacomo Venezian, nell'a.a. 1903-1904, nell'Università di Bologna: la testimonianza delle *dispense* è la copia oggi conservata nella Biblioteca di Agraria 'Gabriele Goidanich' della medesima Università.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

modello ampiamente diffuso nel panorama universitario di fine Ottocento[25].

Il periodo messinese rappresentò, peraltro, una fase fertile per la sua produzione scientifica, arricchita dalla pubblicazione del volume primo *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, dato alle stampe nel 1895[26], e proseguita con ulteriori contributi ed interventi, tra cui la relazione sulle *Riforme della pubblicità immobiliare* presentata al IV Congresso giuridico nazionale[27]. Solo dopo quattro anni con il successo ottenuto al concorso di Bologna, quale primo vincitore tra diciassette concorrenti[28], lasciava la città siciliana con una eredità scientifica importante, rappresentata dall'«allievo diletto»[29] Francesco Ferrara senior che – laureatosi nel 1899 con una tesi sulla simulazione dei negozi – seguì sentieri diversi e meno arditi rispetto al maestro[30]. Si consideri, inoltre, che nel panorama nazionale molti furono debitori delle sue costruzioni dottrinali: si pensi ad Enrico Finzi[31],

[25] Cfr. S. Solimano, *Tra esegesi e sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1827-1908)*, in «Jus. Rivista di scienze giuridiche», I-II (2010), pp. 203-248; A. Monti, *Le lezioni 'milanesi' di Leone Bolaffio (1848-1940), Angelo Sraffa (1865-1937) e Alfredo Rocco (1875-1935) nel primo quindicennio del Novecento*, in I. Birocchi (cur.), *'Non più satellite'. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, Pisa 2019, pp. 235-258; A. Errera, *Il «movimento giuridico di un popolo»*, cit., p. 22.

[26] Cfr. G. Venezian, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione. Volume primo: L'usufrutto e le sue modificazioni – Gli usi pubblici e gli usi collettivi – Costituzione dell'usufrutto*, Napoli 1895. Sulla rilevanza dell'opera del civilista cfr. B. Dusi, *L'opera scientifica di Giacomo Venezian e Gian Pietro Chironi*, cit., p. 11.

[27] Sul punto si vedano i riferimenti presenti in *Giacomo Venezian. Lettere – Commemorazioni – Discorsi, a cura del comitato bolognese della società "Dante Alighieri"*, Bologna 1916, p. 11: G. Venezian, *Sulla L. 3, § 2 D. Quibus modis usus fructus*, VII, 4, in «Bollettino dell'Istituto di diritto romano», IX (1896); Id., *Due questioni sulla vendita dei concimi: Privilegio del venditore. Repressione delle frodi*, in «Scienza del diritto privato», IV/5-6 (1896); Id., *Riforme della pubblicità immobiliare. Relazione al IV Congresso giuridico nazionale*, Napoli 1897; Id., *Riviste critiche di giurisprudenza controversa*, in «Archivio giuridico», LX (1898).

[28] In I. Birocchi, *Venezian*, *Giacomo*, cit., p. 535.

[29] In E. Capizzano, *Giacomo Venezian, civilista e agrarista*, cit., p. 957 (in nota).

[30] Cfr. A. Rocco, *La scienza del diritto privato in Italia*, cit., p. 299; A. De Nitto, *Ferrara, Francesco*, in *DBI*, XLVI, Roma 1996, pp. 484-487; G. Pace Gravina, *La rinascita dell'Ateneo messinese*, cit., p. 31; V. Scalisi, *Fonti, teoria, metodo. Alla ricerca della «regola giuridica» nell'epoca della postmodernità*, Milano 2012, p. 146. A proposito del carisma scientifico esercitato da Giacomo Venezian e da Nicola Coviello nei confronti di Francesco Ferrara senior cfr. G. Chiodi, *Ferrara*, *Francesco sr.*, in *DBGI*, cit., pp. 839-842; Id., *Il diritto comune nella cultura dei civilisti tra Otto e Novecento: affinità elettive tra Nicola Coviello e Francesco Ferrara*, in M.G. di Renzo Villata (cur.), *Lavorando al cantiere del 'Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XIX sec.)'*, Milano 2013, pp. 378-379.

[31] Cfr. P. Grossi, «*Un altro modo di possedere*». *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza post-unitaria*, Milano 1977, pp. 382-383 (in nota).

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

Emilio Betti[32] ed ancora a Giuseppe Messina[33] e Antonio Cicu che l'avevano prescelto quale maestro per «comune elezione»[34].

3. *Perché la disciplina delle successioni?*

Dopo la descrizione della copia litografata dedichiamoci adesso al contenuto delle lezioni per spiegare la ragione della scelta della disciplina delle *Successioni* per il corso degli anni 1897-98 e 1898-99. È certo, anzitutto, che l'argomento rappresentasse un tema ampiamente discusso tra Otto e Novecento, giacché era il punto di congiunzione delle due rette che delimitavano il piano, o meglio il destino della proprietà[35]: l'apparato della famiglia e la dimensione generale degli assetti giuridici della società, percorsa da mutamenti considerevoli[36]. Ci si

[32] Cfr. E. Capizzano, *Giacomo Venezian, civilista e agrarista*, cit., pp. 954, 972 (in nota).

[33] Gli studi di Giuseppe Messina seguirono le linee già percorse dalle riflessioni del giurista triestino in materia di contratti, (si ricordi G. Venezian, *La causa dei contratti*, Roma 1892): cfr. M. Barela, *Il contratto innominato nella dottrina sistematica*, in «Giustizia civile. Rivista mensile di giurisprudenza», LV (2005), pp. 517-538; R. Montinaro*, Contratto innominato nella dottrina italiana della seconda metà del secolo XIX e nel pensiero di Giuseppe Messina*, in «Giustizia civile. Rivista mensile di giurisprudenza», LV (2005), pp. 497-516.

[34] Cfr. *In memoria di Giacomo Venezian. Commemorazione tenuta per iniziativa della Facoltà giuridica della R. Università di Macerata il XII dicembre MCMXV dal prof. Antonio Cicu ordinario di Diritto civile*, Macerata 1916, pp. III-XXVIII. Si vedano inoltre: P. Craveri, *Cicu*, *Antonio*, in *DBI*, XXV, Roma 1981, pp. 436-438; G. Chiodi, *Una riforma originale nel solco della tradizione: il libro delle successioni e il testamento dagli autori ai primi interpreti*, in *Tradizioni e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile. Atti dei Convegni: Roma, 18 marzo 2016 - Genova, 27 maggio 2016 - Vicenza, 1 luglio 2016*, Milano 2016, pp. 177-191.

[35] Cfr. P. Grossi, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XVII 1988, pp. 359-422. Sul punto v. inoltre: S. Solimano, *Tra esegesi e sistema?*, cit., p. 236 ss.; F. Macario, *Il diritto civile come storia del pensiero e la formazione dei giuristi*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», LI (2022), pp. 447-466.

[36] Cfr. P. Grossi, *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», V/VI (1976-1977), p. 203; G. Rossi, *Letture: A. Romano, Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXV (1996), pp. 498-506; S. Solimano, *'Il letto di procuste'. Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano 2003, p. 331 ss.; G. Chiodi, *Attenuare la disuguaglianza. La questione dei diritti successori dei figli naturali nell'Italia postunitaria: echi del dibattito da Pacifici-Mazzoni a Cimbali*, in P. Maffei e G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. L'età moderna e contemporanea. Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, Firenze 2014, pp. 155-168. Si consideri che gli studi sul tema hanno dimostrano l'importanza e la persistenza, per tutto l'Ottocento, delle questioni giuridiche legate al rapporto tra famiglia e

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

chiede, allora, era ancora necessario dare un cognome ad un patrimonio per poter sopravvivere all'estensione genealogica e garantire unità e continuità alla proprietà, oppure si avviava una fase con strumenti e meccanismi successori nuovi?

In occasione della *Relazione* del ministro di grazia e giustizia erano state illustrate quelle «varianti bene avvisate»[37] introdotte nel Libro III del codice unitario del 1865 sulle quali si condensavano gli studi della scienza giuridica partecipe, durante tutto l'arco temporale che giunse sino ai lavori preparatori del codice civile del 1942, con innumerevoli contributi in periodici, riviste e studi monografici. A tal proposito, è significativo come Giacomo Venezian, nel 1890 quasi un decennio prima di dettare le lezioni messinesi, pubblicò *Il riparto dell'asse nelle successioni legittime e necessarie* (la prima delle due monografie contenute all'interno degli *Appunti di diritto privato*) contraddistinta da una esposizione asciutta e schematica secondo la struttura assegnata dalle disposizioni[38].

Lo spessore scientifico del contributo offre un indicatore prezioso per la ricerca del modello seguito durante il corso – sviluppatosi dal 1897 al 1899 – ed usato nell'esposizione della materia; tuttavia, la risposta al nostro quesito non trova un riscontro positivo giacché la trattazione sintetica dell'argomento, condensato in meno di cento pagine, per un verso, e la mancata rispondenza con la copia litografata, dall'altro, confermano che il contributo non preparò lo schema adottato in aula, ma delineò solo il prodromo di una attenzione diretta

circolazione della proprietà: E. Besta, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Padova 1935 (consultata ristampa: Milano 1961); P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia 1796-1975*, Bologna 1974 (consultata ed. 2002); P. Macry, *Ottocento. Famiglia, élites e patrimoni a Napoli*, Torino 1988 (consultata ed. Bologna 2002); I. Porciani (cur.), *Famiglia e nazione nel lungo Ottocento italiano. Modelli, strategie, reti di relazioni*, Roma 2006; M. Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari 2007, pp. 255-257; L. Garlati, *La famiglia tra passato e presente*, in S. Patti - M.G. Cubeddu (curr.), *Diritto della famiglia*, Milano 2011, pp. 1-48; A. Cappuccio, G. Sciuto, M.S. Testuzza, *Giustizia, famiglie, patrimoni: storie giuridiche in Sicilia tra Otto e Novecento*, Messina 2012; E. Mongiano, *Famiglia e patrimonio. Profili storico-giuridici*, Torino 2015; P. Mastrolia, *La cultura giuridica a Napoli nella specola della giurisprudenza. La causa Costanzo e le conclusioni del procuratore generale D'Azzia (1811)*, in «Historia et ius», 17 (2020) - paper 2, pp. 1-30; A. Santangelo Cordani, *Note per una ricerca sull'influenza di Enrico Besta sulla storiografia giuridica del Novecento: la successione ab intestato*, in «Historia et ius», 21 (2022) - paper 1, pp. 1-16. Mi sia consentito, inoltre, rinviare a G.M. Ragusa, *Le donazioni tra coniugi nelle Leggi civili del 1819*, in F. Mastroberti - G. Masiello (curr.), *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli 2020, pp. 213-227.

[37] In *Codice civile del Regno d'Italia corredato della Relazione del Ministro Guardasigilli fatta a S.M. in udienza del 25 giugno 1865*, Torino-Firenze 1865, p. XVI.

[38] Cfr. G. Venezian, *Appunti di diritto privato*, Macerata 1890; B. Dusi, *L'opera scientifica di Giacomo Venezian e Gian Pietro Chironi*, cit., p. 12.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

alla disciplina. Una indagine ulteriore ha permesso, invece, di individuare tra le pubblicazioni della dottrina, edite nel periodo post-unitario, una ricca messe di informazioni che offrono la possibilità di indugiare sulle analogie tra le dispense e le opere di alcuni civilisti al fine di formulare una risposta all'interrogativo postoci inizialmente.

A tal proposito abbiamo osservato come l'argomentò costituì un importante momento di riflessione in ragione della rilevanza dei rapporti patrimoniali e degli equilibri familiari, fondanti il fulcro di questioni sociali alquanto complesse: a tale dibattito contribuì il siciliano Antonio Fulci, autore della prima edizione *Delle successioni legittime e testamentarie* (Messina, 1868)[39], seguita poi da una nuova stampa riveduta ed ampliata nel 1873[40]. L'opera, ripartita in tre sezioni, seguiva l'impianto del codice unitario ed il metodo esegetico, così come erano state suddivise, dopo un trentennio, le lezioni raccolte e poligrafate da Basile e da Runci, allo stesso tempo il contenuto attesta, oltre all'analogia con lo schema adottato, anche molteplici attinenze nell'esposizione della materia[41].

Le pagine di Fulci rappresentarono, così come vedremo, un modello per Giacomo Venezian, se quest'ultimo proseguiva con riferimenti generici alla dottrina ed alla prassi giurisprudenziale, per contro nello scritto dell'accademico peloritano si indicavano espressamente gli autori, ed ancora se talune questioni erano esposte sinteticamente per altre invece si notava un approfondimento maggiore: l'accostamento dei testi mostra una sintonia tra la monografia ed il corso tenuto nell'Università di Messina.

Nell'anno 1898-1899 lo schema era alquanto differente, unico nell'esposizione e singolare nel modello, al contrario di come era avvenuto nel precedente. Anzitutto, il titolo della sezione, *Successione necessaria*, costituiva una espressione inusuale per le pubblicazioni della dottrina, giacché si seguiva solitamente la bipartizione tra *legittima* e *testamentaria* ad eccezione di pochi casi, si consideri ad esempio il riferimento presente tra le voci dell'*Enciclopedia giuridica ad uso di lezioni* di Francesco Filomusi Guelfi[42]. Lo svolgimento degli argomenti della parte

[39] V. *Commemorazione dei professori Antonio Fulci ed Enrico Cimbali letta dal prof. C. Ferrini nella sala di Diritto Civile il 26 gennaio 1888*, in *Annuario della Regia Università di Messina – Anno Accademico 1887-88*, Messina 1888, p. 124.

[40] A. Fulci, *Delle successioni legittime e testamentarie secondo il codice civile italiano*, Messina 1868.

[41] «Questo trattato è scritto in forma esegetica, e mi pare che possa additarsi, per la sua elegante sobrietà, come modello di questo genere; in esso è tenuto il debito conto delle opinioni della scuola e dei pronunciati del foro; molte questioni vi sono trattate con sapiente indipendenza di pensiero, talché spesse volte la soluzione che vi si trova è stata lodata ed accolta da parecchi fra i più celebrati civilisti italiani», in *Commemorazione dei professori Antonio Fulci ed Enrico Cimbali*, cit., p. 124.

[42] Cfr. F. Filomusi Guelfi, *Enciclopedia giuridica ad uso di lezioni*, II ed., Napoli 1875, p. 137. Cfr.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

seconda proseguiva attraverso percorsi inconsueti poiché l'esame della fattispecie percorreva un sentiero già segnato ma suddiviso secondo una trattazione piuttosto ampliata.

Il *Trattato* di Fulci, che nella città dello Stretto lo aveva preceduto nella cattedra di diritto civile, costituiva quindi il modello per la sistemazione delle lezioni ma è, altrettanto, significativo come già altri docenti avevano dedicato particolare attenzione alla materia[43]: chissà se una così appassionata riflessione per questi temi influì su Giacomo Venezian. Certamente sì, se si considera la risonanza di taluni temi protrattisi nel corso degli anni seguenti. Ciò ci consente di ricavare una analisi sul periodo di insegnamento nella città siciliana, meno noto e dunque meritevole di attenzione, con l'obiettivo di comprendere le caratteristiche e le vocazioni della cultura giuridica, tra i secoli XIX e XX, così effettive da essere presentate agli studenti che frequentavano le aule della Facoltà di Giurisprudenza[44].

L'interesse, tanto diffuso nel panorama nazionale, spiega la presenza di un dialogo scientifico che si diffonde e risiede nelle pubblicazioni degli studiosi, ed inoltre si manifesta nell'insegnamento della disciplina. Il *Trattato delle successioni* di Giuseppe Buniva, edito a distanza di soli due anni dalla promulgazione del codice del 1865, assume un ruolo singolare per il nostro discorso poiché l'analisi ne dimostra una stretta corrispondenza rispetto al successivo lavoro di Fulci che proseguì lungo le direttrici già segnate da questo giurista, titolare della cattedra di diritto civile nell'Università di Torino. Le pagine assegnano un giudizio alquanto positivo al codice civile del 1865 per aver avuto il pregio di cancellare «dalla legge ogni traccia di disuguaglianza tra successibili»[45].

Giacomo Venezian percorse la medesima struttura delle opere dei due civilisti che, pertanto, rappresentarono non solo gli strumenti efficaci per introdurre

G. Chiodi, *Sempre più uguali*, cit., p. 19.

[43] Cfr. V. Vitali, *Delle successioni legittime e testamentarie*, I, Napoli 1891; F. De Cola Proto, *Successione dei componenti di unica stirpe: studio di diritto ereditario*, Messina 1906; Id., *In difesa degli eredi del principe di Manganelli contro i sigg. Muscianisi e consorti*, Messina 1919; F. Ferrara, *La figura del legittimario*, in «Giurisprudenza italiana», IV (1923), c. 114. Si rinvia inoltre a: V. Scalisi, *I professori del genere civilistico istituzionale a Messina*, cit., p. 126.

[44] All'interno delle *Lezioni* l'attenzione al rapporto tra diritto e società è costante, mostrando, pertanto, quella considerazione del Docente per l'effettività e la vitalità del diritto. Tale lettura delle 'dispense' di Venezian è stata favorita dalle pagine di Mario Sbriccoli: *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, ora pubblicato in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, cit., pp. 1113-1134; Id., *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, Ivi, pp. 1135-1149.

[45] In G. Buniva, *Delle successioni legittime e testamentarie secondo il codice civile del Regno d'Italia*, Torino 1867, p. VI.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

e sviluppare una esposizione chiara della materia, ma altresì costituirono il modello per approcciarsi alla disciplina. Il Nostro formulava una sintesi dei percorsi intrapresi decenni prima sia da Buniva – che, ancora prima della pubblicazione del *Trattato* aveva già dedicato all'argomento delle successioni testamentarie le *Lezioni di diritto civile date nella Regia Università di Torino* (A.A.1862-63)[46] – e sia da Fulci, al cui lavoro le dispense ci appaiono molto vicine. In particolare, le pagine litografate ricalcano le riflessioni del giurista siciliano anche se, per alcuni aspetti, si presentano condensati in una descrizione generica e non esplicita delle opinioni della dottrina.

4.1 *Argomenti e contenuti del corso monografico*

L'incursione all'interno delle lezioni di Venezian è l'occasione per comprendere la complessità dei modesti, ma piuttosto rilevanti, mutamenti previsti dal codice del 1865, con particolare attenzione alle innovazioni apportate dalle norme unitarie rispetto al cessato modello legislativo che predominava nella Penisola: il *Code Napoléon* del 1804. Nel dibattito scientifico si addensavano numerosi problemi che riguardavano la materia delle *successioni* e che occupavano l'interesse della cultura giuridica in ragione dei cambiamenti degli assetti patrimoniali della famiglia[47]. Le dispense costituiscono, infatti, un tassello ulteriore per osservare le esplorazioni su questo tema – meno conosciute rispetto ai lavori del civilista sui diritti reali e le importanti considerazioni sulla proprietà[48] – ma ugualmente importanti. L'analisi delle intersezioni tra il destino dei beni ed i rapporti familiari, in seguito agli effetti prodotti dalla successione, rappresentavano le ragioni di questioni articolate che il docente presentava ai corsisti secondo un approccio «che non si perde nelle infeconde astrazioni di una giurisprudenza concettuale, ma ha sempre l'occhio fisso alla vita pratica del diritto»[49].

In particolare nell'esposizione veniva dedicato ampio spazio ad alcuni degli argomenti più complessi, si pensi alla condizione dei figli naturali caratterizzata ancora da quella «disuguaglianza temperata» scelta dai redattori del Codice civile unitario, un problema che aveva suscitato l'attenzione dei giuristi e che percorse

[46] Cfr. G. Buniva, *Delle successioni testamentarie – Lezioni di diritto civile date nella Regia Università di Torino – Anno scolastico 1862-63 dal professore Giuseppe Buniva, Uffiziale dell'Ordine Mauriziano, redatte e compendiate dagli studenti Masi Giuseppe e Maramotti Silvio*, Torino 1863.

[47] Si considerino, nello stesso senso, le riflessioni del giurista Carlo Francesco Gabba, *Teoria della retroattività delle leggi*, I, Pisa 1868.

[48] Cfr. P. Grossi, *Il mondo delle terre collettive. Itinerarii giuridici tra ieri e domani*, Macerata 2019, pp. 51-52.

[49] In B. Dusi, *L'opera scientifica di Giacomo Venezian e Gian Pietro Chironi*, cit., p. 3.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

costantemente, per il rilievo costituzionale, l'intero Ottocento giacché le successioni rappresentavano il crocevia di due cardini della società: la proprietà e la famiglia[50].

La posizione del giurista triestino sulla condizione dei figli naturali si collocava verso orizzonti più egualitari rispetto all'opinione di Fulci e collideva con il «ragionamento barocco» di alcuni tribunali, tra cui la Corte di Vicenza, che conducevano ad una privazione dei diritti successori di tali soggetti[51]. Le questioni affrontate durante le lezioni erano numerose, peraltro lo schema del corso ricalcava l'ordine degli articoli del codice civile unitario, ad eccezione di alcuni aspetti che, per ragioni certamente legate all'esposizione didattica, imponevano una differenza rispetto alla struttura seguita dal testo legislativo del 1865. Ciò consentiva di chiarire preliminarmente gli elementi fondamentali che avrebbero così permesso agli studenti una maggiore comprensione della materia, come l'*apertura della successione* che veniva esaminata sin da subito anziché trovare una sistemazione successiva come previsto dal modello normativo[52].

Questa ed ulteriori divergenze non costituivano un distacco significativo, viceversa l'accostamento del volume alle disposizioni del *Titolo II* del *Libro III*[53], dedicato come il *Code* ai modi di acquisto della proprietà, manifesta la simmetria con la medesima divisione fissata nei tre capi destinati a regolare la materia. Il criterio adottato conferiva preminenza all'assetto proposto dallo schema legislativo, esprimendo così una scelta discordante rispetto al metodo scientifico della scienza giuridica che indirizzava l'attenzione alla scuola tedesca a discapito dell'approccio esegetico[54].

Il corso monografico si sviluppava in due anni accademici, difatti durante il primo Venezian presentò agli studenti gli aspetti della *successione legittima e*

[50] Cfr. G. Chiodi, *Orgoglio proprietario e pregiudizio legalistico*, cit., pp. 339-474; Id., *Sempre più uguali*, cit., pp. X ss.; Id., *Attenuare la disuguaglianza*, cit., pp. 155, 163.

[51] Cfr. A. Fulci, *Delle successioni legittime e testamentarie*, cit., pp. 56 ss.; G. Venezian, *Lezioni di diritto civile dettate dal Chiarissimo Professore Giacomo Venezian nella Regia Università di Messina raccolte e poligrafate per cura di Giulio Basile e Antonio Runci. Successioni. Parte I*, p. 147.

[52] Ivi, p. 26.

[53] Nel codice civile del Regno d'Italia la materia delle successioni trovava collocazione prima delle *donazioni*, il «progetto non seguì la tradizione romana, che esagerava la potestà del testatore, né accolse il concetto del Codice francese, che alla libera volontà dell'uomo fa prevalere la disposizione della legge, ma pose sulla stessa linea, come ugualmente legittime, la successione legale e la testamentaria. Tratta prima della successione legittima e poi della testamentaria, ed in un capo posteriore vengono svolte le regole comuni ad entrambe», in *Raccolta dei lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, I, Palermo-Napoli 1866, p. 37.

[54] Cfr. F. Furfaro, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino 2016, p. 5.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

testamentaria, precisando al termine delle lezioni che «per esaurire lo studio della delazione dell'eredità, ci resta da trattare della Successione necessaria e dei limiti che il Diritto assicurato ai legittimari porta alla facoltà di disporre sia per testamento che per donazione. Questa trattazione verrà fatta nel corso dell'anno prossimo prima d'iniziare lo studio delle regole sull'acquisto dell'eredità e dei legati»[55].

Soffermiamoci adesso nelle pagine introduttive dove trova posto l'illustrazione del *concetto generale della successione a causa di morte* e viene chiarito il ruolo fondamentale assegnato alla famiglia quale «organo della ridistribuzione spontanea dei beni tra le generazioni» tanto più concepito come uno strumento diretto al riconoscimento della proprietà individuale[56]. Le ragioni di tale legame erano giustificate, secondo Venezian, dalle scelte del legislatore che limitavano la volontà del proprietario così da garantire ai chiamati, in relazione al grado di parentela, una quota dell'intera eredità secondo il modello ancora predominante alla fine del secolo XIX. In tale prospettiva le intersezioni evidenziate dal giurista mettevano in luce il destino dei beni nei rapporti familiari giacché l'esistenza del testamento costituiva lo snodo per gli equilibri patrimoniali, soprattutto nella fase di transizione giuridica che attraversava la Penisola e che sollevava innanzi ai tribunali inevitabili dubbi interpretativi[57].

I contributi della dottrina manifestavano analisi eterogenee ed offrivano visioni nuove, le considerazioni di Venezian divengono difatti una mediana tra metodo esegetico ed impianto sistematico: si assiste ad alcune consonanze che si spingono nell'uno e nell'altro verso, in un orizzonte separato proprio di una cultura giuridica che comincia a mutare la propria visuale[58]; le dispense tracciano inoltre i lunghi sentieri comparatistici contrassegnati dall'impronta innovativa seguita dallo studioso (a proposito della *successione contrattuale*, ed esempio, ne evidenziava l'assenza nella Penisola rispetto a quanto previsto dal diritto tedesco

[55] In G. Venezian, *Lezioni di diritto civile*, *Parte I*, p. 461.

[56] «Senza famiglia non si concepirebbe proprietà, cioè il diritto perpetuo sui beni che non vien ad estinguersi colla morte di chi ne è investito, come d'altra parte senza proprietà non si potrebbe concepire l'esistenza della famiglia», Ivi, p. 4.

[57] Sul punto Giacomo Venezian, nelle pagine della seconda delle due monografie, contenute all'interno degli *Appunti di diritto privato*, dal titolo *Conflitto fra leggi cessate*, trattava «di un caso di successione aperta nel 1864, per la morte dell'ereditando che avea domicilio a Macerata, dove allora avea vigore il codice sardo, e della quale faceva parte un credito ch'egli avea verso un banco di Roma, dove a quel tempo imperava, per il diritto ereditario, il Regolamento gregoriano; doveasi risolvere il conflitto fra quel codice e questo Regolamento, quantunque all'epoca della controversia fossero entrambi abrogati», in B. Dusi, *L'opera scientifica di Giacomo Venezian e Gian Pietro Chironi*, cit., p. 12.

[58] Cfr. G. Venezian, *Lezioni di diritto civile*, *Parte II*, pp. 113, 206-207, 398, 400-409.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

e dagli ordinamenti europei)[59]. Ed ancora un paragrafo ulteriore della parte introduttiva esaminava le due modalità di acquisto dell'eredità – ossia a *titolo universale* e *particolare* – ma soprattutto i riferimenti ai trascorsi storici ed al diritto romano giustificavano gli aspetti sostanziali della materia[60]; allo stesso modo il chiarimento riguardo i termini *Patrimonio*, *Diritto*, *Soggetti* era collocato in prospettiva transnazionale, concludendo così la spiegazione propedeutica agli argomenti successivi[61].

L'*apertura* come pure la *delazione dell'eredità* trovavano luogo subito dopo l'introduzione, marcando una scelta diversa rispetto all'ordine stabilito dal codice che invece veniva seguito da Venezian per la trattazione della *capacità giuridica* e della *rappresentazione*, secondo il paradigma adottato dalle disposizioni, fino a giungere all'approfondimento della *successione legittima*[62] che, insieme alla *testamentaria*, costituivano l'oggetto per il corso dell'anno accademico 1897-98. Per entrambe il docente chiariva il significato degli articoli attraverso esempi pratici e riferimenti alle interpretazioni sia dei tribunali italiani che esteri, oltre a soffermarsi nell'analisi del contenuto e delle espressioni scelte dal legislatore.

Il corso di diritto civile dell'anno successivo seguiva la medesima configurazione, ovverosia la presenza di una sezione propedeutica all'esame della fattispecie che considerava anzitutto un sintetico «sguardo storico» suddiviso in tre sezioni – *Diritto romano*, *Diritto francese*, *Carattere della legittima nel diritto vigente* – con l'intenzione di cogliere gli elementi essenziali della formazione dei precetti del Codice. Successivamente «esaurito cioè l'esame delle successioni legittime e

[59] Cfr. G. Venezian, *Lezioni di diritto civile*, *Parte I*, p. 5. Sull'influenza degli studiosi tedeschi nei lavori di Venezian è stato notato come un importante influsso nel lavoro sull'usufrutto ebbe il giurista Niklaus Pflüger, sul punto v. P. Grossi, *Tradizioni e modelli nella sistemazione postunitaria della proprietà*, cit., p. 329 (in nota).

[60] «Venuta meno la ragione storica della successione a titolo universale, cioè il significato originario della successione, è naturale che sia venuto a cessare quello che ne era un corollario e che pure è durato per lungo tempo nel diritto comune: l'incompatibilità della successione legittima colla testamentaria. Dicemmo come il doppio fondamento della successione sia la legge e il testamento; ma nel Diritto Romano non si poteva concepire una successione che avesse questo doppio fondamento: era possibile alternativamente in base all'uno e all'altro, l'uno escludeva l'altra», in G. Venezian, *Lezioni di diritto civile*, *Parte I*, pp. 15-16.

[61] I riferimenti agli ordinamenti legislativi degli altri Stati erano presenti anche nei numerosi richiami concettuali esposti nel corso della trattazione della materia, si pensi al termine *Erblasser* (tradotto da Venezian per gli studenti con l'espressione «colui al quale si succede»), cfr. G. Venezian, *Lezioni di diritto civile*, *Parte I*, p. 21.

[62] «Quando uno muore senza aver disposto dei suoi beni, è la legge stessa che chiama determinate persone legate col defunto da vincoli di parentela a raccoglierli: la successione si dice allora *ab intestato*, cioè ad uno che non ha lasciato testamento, o legittima perché vien deferita dalla legge», Ivi, p. 92.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

testamentarie» si indirizzava alla trattazione della *necessaria*[63] che rappresentava quella garanzia apprestata dall'ordinamento a favore dei congiunti del *de cuius*. Sul punto Venezian esponeva la conformità della *quota legittima* del Codice italiano alla *réserve* transalpina, in ambedue difatti la matrice comune veniva fatta risalire più alla riserva «consuetudinaria che non alla legittima del diritto romano»[64]. Tali singolarità qualificavano questa terra di frontiera delimitata da posizioni contrastanti, per un verso proiettate in favore della tutela patrimoniale della famiglia e, dall'altro, attraversate dalle libertà del proprietario, espressione chiara dell'*individualismo possessivo*[65].

Ulteriori considerazioni riguardavano sia il respiro comparatistico, in modo particolare i riferimenti alla assolutezza della libertà testamentaria inglese, ma soprattutto il rapporto diritto–società che rappresentava costantemente un tema indagato in tutta la sua produzione scientifica. Secondo il giudizio del giurista triestino le analisi strettamente giuridiche non avrebbero potuto comporre le fondamenta di una futura riforma, direttamente legata ai limiti alla circolazione dei beni in seguito all'applicazione della riserva, al contrario le «premesse» dei capisaldi del diritto erano originate all'interno della costituzione economica: la condizione morale, nonché intellettuale, della società rappresentava la sede primordiale ed il luogo di partenza per la *legge* sulle modalità successive del riparto della riserva e delle condizioni inderogabili per l'applicazione della quota[66]. Peraltro, le riflessioni del docente sperimentavano una trattazione che vagliava la rilevanza nel dibattito nazionale di siffatti temi, presentando ai corsisti messinesi l'attenzione e l'interesse scientifico per il panorama giuridico coevo[67].

4.2 *In particolare: la «scabrosa controversia sull'art. 890»*[68]

La materia delle successioni era l'esempio della complessità legata alle questioni di interpretazione, poste dalle norme 'rielaborate' – ovvero introdotte per

[63] In G. Venezian, *Lezioni di diritto civile*, *Parte II*, pp. 3-4.

[64] Ivi, p. 21. Sul punto cfr. inoltre S. Solimano, *'Il buon ordine delle private famiglie'*, cit., p. 80.

[65] Cfr. P. Grossi, *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, cit., p. 203; G. Chiodi, *Sempre più uguali*, cit., p. XVII; Cfr. S. Solimano, *'Il buon ordine delle private famiglie'*, cit., p. 11 (in nota).

[66] Cfr. G. Venezian, *Lezioni di diritto civile*, *Parte II*, pp. 37-39.

[67] Cfr. G. Buniva, *Interpretazione dell'art. 890 del Codice civile italiano*, in «Il Circolo giuridico», IV (1873), p. 10. Si pensi, inoltre, ai numerosi contributi della dottrina, tra cui le pagine di Enrico Cimbali: cfr. *Sempre più uguali*, cit., pp. XVII ss., 27 ss.

[68] In *Commemorazione dei professori Antonio Fulci ed Enrico Cimbali*, cit., p. 124.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

la prima volta o ancora abrogate – durante la redazione del codice del 1865. È significativo come gli accesi dibattiti, che occuparono le sedi rappresentative, intanto, che si concretizzava la prima legislazione unitaria, riservassero ampio spazio ai problemi ermeneutici di una tra queste «grandi innovazioni»[69], l'articolo 890, ed analogamente, dopo l'entrata in vigore, sobillarono le reazioni della scienza giuridica e dell'attività giurisdizionale[70]. Sull'argomento Venezian spiegava l'applicazione del criterio della stirpe e non personale per la vocazione ereditaria che, così, avrebbe interpellato anche i discendenti (cioè i figli legittimi e naturali, fratelli e sorelle) quando il «chiamato» fosse stato premorto, assente o indegno di succedere, ed in particolare la legge oppure il testatore avrebbero designato i soggetti in sostituzione del primo[71].

Il contenuto delle *Lezioni* era, ancora una volta, legato ad un precedente scritto di Antonio Fulci: *Studi sull'articolo 890 del codice civile*, edito nella rivista palermitana *Il Circolo giuridico*. Ebbene, tale contributo conquistò non solo l'interesse del giurista triestino ma divenne riferimento principale nel panorama nazionale, al punto da costituire l'interlocutore privilegiato di coloro che considerarono l'argomento[72]. Sul punto i difensori delle parti si fronteggiavano sugli effetti che conseguivano nell'applicazione della disposizione e parimenti sull'estensione, anche ai casi di eredità testamentaria, della rappresentazione, come pure al significato da concordare al termine *incapace*, ed alle prospettive di

[69] In B. Paoli, *Nozioni elementari di diritto civile. Le successioni testamentarie secondo il codice civile italiano*, Genova 1875, p. 190 (in nota).

[70] L'articolo 890 del codice civile del 1865 così disponeva: «Qualunque disposizione testamentaria è senza effetto, se quegli in favore del quale è stata fatta, non è sopravvissuto al testatore o è incapace. I discendenti però dell'erede o del legatario premorto od incapace sottentrano nell'eredità o nel legato nei casi, in cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione, se si trattasse di successione intestata, eccetto ché il testatore abbia altrimenti disposto, ovvero si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di sua natura personale».

[71] Cfr. G. Venezian, *Lezioni di diritto civile*, *Parte II*, p. 59. Si noti come subito dopo il Docente spiegava: «Abbiamo notato come le regole date per la rappresentazione alla successione legittima sono estese dall'art. 890 alla successione testamentaria. Quest'estensione, che è una innovazione del codice nostro, non ha trovato né facile intelligenza, né pronto accoglimento nella giurisprudenza e nella dottrina, dove è formato l'influsso della legislazione precedente che applicava la rappresentazione alla sola successione legittima; e specie nei primi tempi dopo la promulgazione del codice si era determinata una corrente che tendeva a restringere la rappresentazione nella successione testamentaria», Ivi, pp. 65-66.

[72] Cfr. A. Fulci, *Studi sull'articolo 890 del codice civile*, in «Il Circolo giuridico», I (1870), pp. 65 ss.; I. De Paola, *Della indegnità e dei diritti dei discendenti dello indegno*, in «Il Circolo giuridico», III (1872), pp. 81-107; *Commemorazione dei professori Antonio Fulci ed Enrico Cimbali*, cit., pp. 124-125; G. Buniva, *Interpretazione dell'art. 890 del Codice civile italiano*, cit., p. 13.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

attuazione in favore dei discendenti dell'indegno: secondo una lettura estensiva oppure restrittiva in accordo con ampia parte della dottrina[73]. La posizione condivisa da Giacomo Venezian si annoverava tra i fautori di una interpretazione priva di limitazioni che invece erano dirette «a mutilare l'applicazione dell'art. 890», tanto da segnare una iniquità tra gli eredi del premorto e quelli dell'indegno[74].

Un esempio delle controversie che interessavano l'*incapacità* era offerto da una lite sottoposta all'esame della Corte di Appello di Catania, chiamata a constatare se gli appellati «fossero dichiarati indegni a succedere al paterno retaggio». La contesa manifestava i problemi ermeneutici sorti nell'applicazione di un paradigma normativo nuovo, certamente mutato rispetto al modello previgente: in particolare la sentenza emanata risolveva la questione attraverso una lettura non condivisa da Venezian poiché – a suo giudizio – «non tratterebbesi adunque di punire i figli per il delitto del padre, ma per converso che il delitto di lui non sia di premio a loro»[75].

5. *Per una riflessione conclusiva: l'impurità del metodo*

Il corso, dedicato alla disciplina delle *Successioni*, rappresenta quindi quel panorama giuridico complesso e articolato che costituisce il periodo a cavaliere tra l'Otto ed il Novecento: le lezioni di Giacomo Venezian descrivono compiutamente tanto l'arco temporale nel quale si inseriscono quanto la sintesi della produzione scientifica di due protagonisti della civilistica italiana – Antonio Fulci e Giuseppe Buniva – che divengono, nelle pagine della copia litografata, interlocutori privilegiati (anche se silenti ed inespressi). Bisogna infatti riconoscere, prendendo in prestito le affermazioni di Paolo Grossi, come i corsi universitari

[73] Cfr. I. De Paola, *Della indegnità e dei diritti dei discendenti dello indegno*, cit., pp. 86-90.

[74] Cfr. G. Venezian, *Lezioni di diritto civile*, *Parte II*, pp. 69-71.

[75] Sul punto, inoltre, la Corte statuiva che «la prima parte dell'articolo è uniforme agli articoli 1039 e 1043 del codice francese, ed agli art. 994 e 998 del codice napolitano-siculo del 1819. Ma lo stesso articolo 890 soggiunse: "I discendenti però dell'erede o del legatario premorto od incapace sottentrano nella eredità o nel legato, nei casi in cui sarebbe ammessa a lor favore la rappresentazione se si trattasse di successione intestata, eccetto ché il testatore abbia altrimenti disposto, ovvero si tratti di legato di usufrutto, o di altro dritto di sua natura personale". Questa seconda parte dell'articolo non ha alcun riscontro nel codice francese, né in quello dell'ex regno delle due Sicilie e degli altri ex stati italiani. E però l'intelligenza che vi si vuole attribuire, oltreché verrebbe a sovvertire i più concussi principi del diritto, sarebbe contraria alla lettera ed alla mente dello stesso articolo», in *Corte di Appello di Catania – Sezione civile – Sentenza del 29 luglio 1871*, in «Il Circolo giuridico», II (1871), pp. 239-242.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

siano i fondamenti diretti a «fungere di base per quel diritto italiano che aspirava a ergersi in sistema e che non poteva strutturarsi sulla tenue base del Codice del'65»[76]. Emerge, così, un indicatore prezioso orientato a constatare l'ardua collocazione dello studioso se tra i giuristi seguaci della *Exégèse* oppure tra i sedotti dal metodo sistematico[77].

Ciò è rivelatore dei caratteri che accomunano ed indirizzano i programmi scientifici della scienza giuridica, impegnata nella ricerca di soluzioni sul piano dell'approccio metodologico e sul ruolo del giurista, soprattutto in rapporto ai mutamenti coevi[78]. Per il Nostro, lo specialista del diritto è «un uomo immerso nella realtà della storia e dei bisogni della società e che vive la concretezza delle vicende che l'attraversano»[79], secondo il forte legame che unisce il momento giuridico alla sfera del sociale[80]: tale relazione è una chiara espressione delle intersezioni tra diritto, patrimoni e famiglia che percorrono tutte le pagine delle dispense.

Per concludere, gli appellativi singolari a cui si lega il nome del giurista – *presbite*, *eretico*, *anticipatore*, *solitario*, *appartato*, *audace* – testimoniano l'unicità del suo pensiero scientifico[81]. È l'impurità del metodo di Venezian ad annoverarlo in un crinale isolato, seppur immerso nella temperie culturale del suo tempo, che si accosta alla medesima 'appartatezza' presente nell'esposizione del corso: secondo una natura ancipite che, da un lato, considera il codice con «assoluta disinvoltura», e che, dall'altro, cede spazio alla lettura esegetica del testo con una proiezione verso orizzonti nuovi e distanti rispetto ai «rigurgiti romanistici»[82].

[76] In P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 42.

[77] Cfr. E. Capizzano, *Giacomo Venezian, civilista e agrarista*, cit., pp. 962-963 (in nota), 991.

[78] Cfr. N. Irti, *Francesco Filomusi Guelfi e la crisi della scuola esegetica in Italia*, ora in Id., *Scuole e figure del diritto civile*, cit.; P. Costa, *L'interpretazione della legge*, cit., pp. 395-398; M. Meccarelli, *Un senso moderno di legalità*, cit., pp. 380, 436-450.

[79] In E. Capizzano, *Giacomo Venezian, civilista e agrarista*, cit., p. 979.

[80] Sul punto v. M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società*, cit., p. 130.

[81] Cfr. P. Grossi, *La cultura del civilista italiano (Un profilo storico)*, cit., pp. 1163-1179.

[82] Cfr. A. Rocco, *La scienza del diritto privato in Italia*, cit., p. 299; P. Grossi, *Le 'prolusioni' dei civilisti*, cit., p. 404; Id., *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 46, 49; E. Capizzano, *Giacomo Venezian, civilista e agrarista*, cit., p. 962.

HISTORIA ET IUS - 1 LUGLIO 2023 - DOI 10.32064/24.2023.01 www.historiaetius.eu - 24/2023 - paper 1

Fig. 1 – *Lezioni di diritto civile* di Giacomo Venezian: Frontespizio della *Parte II*, in *Fondo De Cola-Proto*, *Biblioteca del Polo Centrale, Università degli Studi di Messina*.